

**Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato:  
paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto**

*Nicola Fiorita*

A seguito dell'ordinanza di manifesta inammissibilità pronunciata dalla Corte Costituzionale nel dicembre del 2004<sup>1</sup>, il Tar del Veneto torna ad occuparsi della questione del crocefisso e rigetta il ricorso avverso alla esposizione del simbolo nelle scuole pubbliche, affermando la piena legittimità delle norme regolamentari che ne disciplinano l'esposizione.

A questa conclusione il giudice amministrativo approda sulla scorta di una poderosa sentenza – fin troppo ricca di riflessioni e argomentazioni, non sempre strettamente necessarie – che è presumibilmente destinata a riaccendere quelle polemiche che da alcuni anni accompagnano tutti i provvedimenti giudiziari che hanno affrontato la questione. L'ampiezza della sentenza sembra consigliare, in sede di primo commento, di soffermarsi su alcuni punti particolarmente significativi, approfittando anche della circostanza che i termini della “vicenda crocefisso” sono oramai ben noti tanto alla ristretta cerchia degli specialisti quanto al resto degli interessati. Si tratta, in buona sostanza, di verificare la tenuta della sentenza in esame alla luce del ragionamento che la sorregge e che si può tutto sommato sintetizzare in questi termini: la questione è di competenza del giudice amministrativo (1); le norme regolamentari che dispongono l'esposizione del simbolo vanno considerate ancora pienamente vigenti (2); il crocefisso ha un significato religioso ma anche un significato storico, culturale ed identitario (3); il suo contenuto religioso rimanda alla tradizione del cristianesimo che è armonicamente connessa alla tradizione degli ordinamenti giuridici occidentali (4), in ragione di ciò, la sua presenza in un ambito pubblico non lede ma anzi afferma e conferma il principio supremo di laicità dello Stato (5).

---

<sup>1</sup> L'ordinanza n. 389/2004 può essere letta in [www.olir.it](http://www.olir.it), con primissimi commenti di A.G. Chizzoniti, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocefisso. La corte Costituzionale si interroga ma non si espone*; M. Madonna, *L'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche dal caso di Ofena all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004: brevi note su una questione ancora aperta*; F. Margiotta Broglio, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocefisso per ora resta appeso*; N. Fiorita - L. Zannotti, *La corte in croce*.

Il primo passaggio che il giudice veneto si trova ad esperire è quello relativo alla sua competenza a giudicare sul caso. Si deve ricordare, in proposito, che tra il momento in cui il giudizio era stato sospeso in attesa del giudizio della Corte Costituzionale ed il momento in cui quest'ultima aveva dichiarato la propria incompetenza e aveva restituito gli atti al giudice *a quo*, la stessa Corte aveva sancito, con la sentenza n. 204/2004, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1988 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza esclusiva in materia di servizi pubblici, categoria nella quale veniva espressamente fatta rientrare l'istruzione scolastica<sup>2</sup>. Sbarata definitivamente questa strada, al Tar del Veneto non restava che ribadire le argomentazioni già sviluppate nell'ordinanza di rimessione (n. 56 del 2004), riassumibili nella convinzione che la delibera del consiglio d'istituto impugnata insistesse su di una area di discrezionalità della pubblica amministrazione, da cui discendeva l'individuazione in capo ai ricorrenti non di un diritto soggettivo ma solo di un interesse legittimo ad un corretto uso dei poteri organizzativi dell'amministrazione in tema di arredi scolastici<sup>3</sup>. E, per l'appunto, questa è stata la scelta del Tar veneto, che risolve il problema della giurisdizione affermando (punto 2.1) che nel caso in oggetto "i singoli utenti hanno posizioni di interesse legittimo".

Invero, risulta oltremodo difficoltoso comprendere in che cosa consisterebbe questo margine di discrezionalità riconosciuto in capo all'amministrazione scolastica, posto che il testo delle norme regolamentari che disciplinano la presenza del crocefisso è assolutamente chiaro al momento di disporre la obbligatoria esposizione. A questa conclusione, peraltro, sembra pervenire lo stesso Tar Veneto qualche pagina dopo, e precisamente laddove (punto 5.7) chiarisce che l'esposizione del crocefisso nelle aule non può essere considerata facoltativa perché il testo degli artt. 118 del r.d. 965/24 e 119 del r.d. 1297/28 rende "obbligatoria l'esposizione del crocefisso". A fronte di questo obbligo della autorità scolastica sta il soggetto che si ritiene leso da quel simbolo e che invoca il rispetto di norme costituzionali inviolabili- il diritto fondamentale di libertà religiosa, il principio supremo di laicità – ovvero fa valere una sua posizione soggettiva che altrettanto chiaramente ha tutti i requisiti per essere configurata come diritto soggettivo<sup>4</sup>. L'unico tribunale competente a

---

<sup>2</sup> Per un primo commento alla sentenza della Corte si veda L. Coen, *Corte cost. 204/2004: una prima lettura in tema di servizi pubblici*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); G. Virga, *Il giudice della funzione pubblica (sui nuovi confini della giurisdizione esclusiva tracciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004)*, in [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it).

<sup>3</sup> Cfr. L. Coen, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, *La laicità crocefissa?*, Torino, 2004, p. 82 ss.

<sup>4</sup> Cfr. S. Lariccia, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte Costituzionale*, in *La laicità crocefissa?*, cit., p. 184 ss.

pronunciarsi sulla legittimità delle norme regolamentari sopra richiamate è quindi il giudice ordinario e non, come ritiene il Tar Veneto, il giudice amministrativo.

Il secondo punto su cui si sofferma il provvedimento in commento è quello relativo alla perdurante vigenza delle disposizioni che prevedono l'obbligatoria esposizione del crocefisso nelle scuole pubbliche. In questo caso il Tar del Veneto appoggia le proprie conclusioni sul costante rinvio al noto parere n. 63/1988 del Consiglio di Stato<sup>5</sup>, escludendo che possa essersi prodotta tanto una loro abrogazione esplicita quanto una loro abrogazione tacita a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione o del nuovo Concordato.

Non è agevole, a ben vedere, prendere posizione su questo versante se prima non si affronta il problema del significato e del valore che si attribuisce al crocefisso e pertanto è necessario accantonare temporaneamente la questione, limitandoci ad anticipare che nel prosieguo di questo lavoro emergerà la convinzione che il crocefisso non possa essere snaturato a tal punto da privarlo di un significato religioso specifico e determinato e che perciò le norme regolamentari che ne dispongono l'esposizione entrano direttamente in contrasto con i principi costituzionali in materia religiosa, primo fra tutti il principio supremo di laicità. In attesa di riprendere queste conclusioni appare opportuno evidenziare come il Tar Veneto, nella sua incontrollabile bulimia verbale, aggiunga a sostegno della vigenza delle norme regolamentari un ulteriore puntello, precisando (punto 5.9) che in questo senso si sarebbe espressa anche la Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 389/2004. In realtà la Corte si è limitata a stabilire, senza altro aggiungere, che la vigenza delle suddette disposizioni non può ricondursi – come veniva sostenuto nell'ordinanza di rimessione – all'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994. Non sembra davvero possibile trarre da questa chiara e stringata affermazione alcun elemento in ordine alla vigenza delle norme in oggetto, per cui il richiamo introdotto dal Tar Veneto si rivela del tutto infondato.

Il giudice amministrativo, a questo punto, procede a dimostrare che il crocefisso avrebbe assunto nel tempo un valore storico, culturale ed identitario. In realtà, questa convinzione è più presupposta che argomentata, ma quello che appare maggiormente significativo è il collegamento tra il valore storico attribuito al crocefisso e l'art. 9 del nuovo Concordato ed, in particolare, al richiamo lì contenuto al valore storico dei principi del cattolicesimo. Tale collegamento è fuorviante e va rigettato. Basti, in questo senso, notare che l'insegnamento della religione nella scuola pubblica è facoltativo mentre la presenza del crocefisso – per tornare ancora alle parole dello stesso Tar – è obbligatoria..

---

<sup>5</sup> Il testo di quel parere può essere letto in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/1989, p. 197 ss.. Per un commento si veda L. Zannotti, *Il crocefisso nella aule scolastiche*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1990, I, p. 324 ss.

Invero, se anche si convenisse che il crocefisso ha assunto un valore storico e/o culturale non per questo sarebbe possibile concludere per la legittimità della sua esposizione negli spazi pubblici, posto che questa trasformazione non lo renderebbe di per sé simbolo meno parziale e quindi meno lesivo del pluralismo che connota, tanto nella sua accezione religiosa quanto in quella culturale, l'azione dello Stato<sup>6</sup>. Parimenti mi sembra difficile trarre conseguenze giuridiche significative dall'asserito valore identitario (la cui rivendicazione, peraltro, nega alla radice il carattere universale del simbolo che è contestualmente affermato dal giudice veneto: identità e universalità insieme, davvero, non possono stare) che rivestirebbe il crocefisso<sup>7</sup>. Non ogni oggetto che compone l'identità della nazione, difatti, riceve una tutela giuridica specifica, ma uno e soltanto uno, la bandiera tricolore, è chiamata dalle norme costituzionali a svolgere una funzione di rappresentanza della comunità nazionale<sup>8</sup>.

Ribaltando ogni logica, il Tar Veneto prosegue riconoscendo che, in ogni caso, il crocefisso continua ad avere *anche* un significato religioso (punto 9.1). L'affermazione evidenzia in maniera emblematica i rischi che comporta questa continua sovrapposizione di significati all'interno di un simbolo che trova la sua naturale ragion d'essere nel messaggio spirituale che trasmette e nella carica salvifica che contiene, non certo nei passaggi storici – gloriosi o vergognosi – cui può *anche* rimandare. Ma quello che preme al Tar Veneto è dimostrare che la valenza religiosa del simbolo non può nemmeno in ipotesi porsi in contrasto con i principi costituzionali perché la storia del cristianesimo, nel suo nocciolo duro, è anche la storia del nostro Paese e di tutti gli altri Paesi occidentali: identici i valori di fondo, uguali le finalità. In questa prospettiva, il progressivo consolidamento delle caratteristiche fondamentali degli odierni stati democratici si sovrappone e si confonde con il tortuoso cammino percorso nel tempo dalla Chiesa cattolica, tanto da giungere a sostenersi (punto 11.6) che “nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato”.

---

<sup>6</sup> Così C. Fusaro, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane*, in *La laicità crocefissa*, cit., p. 150. In ogni caso, per una convincente critica di questa argomentazione rimando a E. Olivito, *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, in *Diritto Pubblico*, 2/2004, p. 562, secondo cui “l'insistenza su tale argomento si fonda su una nozione statica di patrimonio storico che, chiuso in sé stesso, non lascia spazio all'arricchimento che deriva dal confronto”.

<sup>7</sup> Per una critica a questa argomentazione si veda N. Colaianni, *La “laicità” della croce e la “croce” della laicità*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), p. 4.

<sup>8</sup> Cfr. R. Bin, *Inammissibile ma inevitabile*, in *La laicità crocefissa*, cit., p. 40. Nello stesso senso A. Pugiotto, *Sul crocefisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *Diritto e Giustizia*, n. 3/2005.

Fa un po' specie leggere all'interno di una sentenza di un organo giudiziario dello Stato italiano intere pagine dedicate a ricostruire l'evoluzione storica di una confessione religiosa e risulta difficile astenersi dal ricordare la naturale opinabilità delle vicende richiamate. Colpisce, in particolar modo, quel *nonostante*, che sembra ridurre a mero dettaglio avvenimenti epocali come inquisizione, crociate e antisemitismo, che pure per molti rappresentano la base decisiva di un giudizio completamente opposto sul passato della Chiesa Cattolica. Ma quello che davvero sfugge è il rilievo giuridico di questa lunga digressione: non mi sembra, infatti, che la complementarità o la lontananza tra la storia del cristianesimo e la storia della repubblica italiana possa in alcun modo incidere sul contenuto dei principi espressi dalla nostra carta costituzionale. La compatibilità della presenza nelle strutture pubbliche di un qualsiasi simbolo religioso con i principi costituzionali non dipende certo – come invece sostiene la sentenza (punto 10.1) – dalla maggiore o minore vicinanza tra i valori espressi da quel determinato simbolo e i valori dello Stato, ma dipende solo ed unicamente dai principi che la comunità civile si è autonomamente data e che, altrettanto autonomamente, interpreta ed applica.

Lo stesso Tar, d'altra parte, sente l'esigenza di abbandonare il livello (altissimo quanto evanescente) della storia delle idee e di rientrare velocemente nella realtà delle norme, introducendo una nuova e originale argomentazione a sostegno della legittimità della presenza del crocefisso negli spazi pubblici. Secondo il giudice veneto, occorre considerare che nelle moderne società secolarizzate solo una modesta minoranza della popolazione esprime una meditata appartenenza confessionale; ne consegue che la maggior parte della popolazione (indifferente o distaccata rispetto al messaggio religioso) non potrà che attribuire al crocefisso un significato culturale o storico: mai, comunque, religioso. In sostanza, la secolarizzazione di buona parte della società secolarizza anche i giudizi, trasforma il crocefisso in un oggetto areligioso e risolve alla radice il problema della sua compatibilità con il principio supremo di laicità.

Non può sfuggire l'esito paradossale che consegue da queste affermazioni. E' noto allo stesso Tar, che esplicitamente richiama i precedenti in materia, che la giurisprudenza costituzionale, dopo una prima fase in cui ha utilizzato il criterio numerico per giustificare il mantenimento di alcuni privilegi in favore della Chiesa Cattolica, ha da tempo sancito l'assoluta irrilevanza "dell'adesione più o meno diffusa a questa o quella confessione"<sup>9</sup>. Ebbene, escluso che il dato quantitativo, inteso nel senso del riferimento al *sentire religioso*

---

<sup>9</sup> Da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 508/2000, correttamente richiamata dal provvedimento in esame.

della maggioranza della popolazione, possa incidere sulla legittimità di questa o di quella norma, il Tar del Veneto finisce con il sostenere che lo stesso dato quantitativo, ma questa volta inteso come il *non sentire religioso* della maggioranza della popolazione, possa concorrere a determinare il riconoscimento della legittimità delle norme in questione.

Ma non è tutto. Una volta intrapresa la strada della interpretazione storica del cristianesimo, il Tar veneto sente l'esigenza di cimentarsi anche con delicate questioni spirituali, finendo con l'affrontare il delicatissimo problema della condizione del non credente all'interno dei gruppi religiosi. Pare al giudice amministrativo (e mi si permetta a questo punto di precisare che di giudice amministrativo dello Stato si tratta) che una sostanziale differenza intercorra tra le confessioni cristiane e tutte le altre confessioni religiose: mentre queste ultime sono necessariamente portate ad escludere l'infedele, le prime sono naturalmente inclini a includere nel progetto di salvezza anche il non credente, stante la supremazia del valore della carità rispetto a quello dell'appartenenza. Nessuno, dunque, può legittimamente sentirsi offeso dall'esposizione di un simbolo di quella religione, giacché essa tutti include e tutti rappresenta, tanto da potersi ritenere (punto 16.1) che la sua presenza non solo non contrasta con il principio di laicità ma addirittura lo afferma e lo conferma.

Non credo che si possa e si debba minimizzare la delicatezza di queste conclusioni. Dal punto di vista del metodo, è evidente la costante commistione che pervade l'argomentare del Tar Veneto, che finisce con l'addentrarsi addirittura nella ricostruzione delle finalità ultime di una confessione religiosa e nell'elaborare una gerarchia tra i suoi valori da cui poi trarre conseguenze giuridicamente rilevanti per l'ordinamento dello Stato. Dal punto di vista del contenuto, la sentenza forza l'ordinanza della Corte Costituzionale, impropriamente richiamata a proprio sostegno. Non convince sotto il profilo della competenza. Mortifica il valore religioso del crocefisso e priva completamente di senso il principio di laicità dello Stato.

Pur nella particolare visione sostenuta dalla Corte Costituzionale il principio di laicità non può essere solo un generico riconoscimento del pluralismo religioso. Lo Stato si può porre al servizio delle diverse istanze religiose provenienti dalla società (cioè può essere effettivamente pluralista) solo se non ne fa mai propria una di queste (cioè se è e rimane neutrale). In tal senso, si è pensato che rispetto al problema del crocefisso la politica ecclesiastica dello Stato italiano potesse procedere sostanzialmente in tre opposte direzioni: la prima opzione è quella che spinge al perseguimento di una equiparazione verso l'alto (la laicità cosiddetta per addizione), in cui ogni soggetto può pretendere legittimamente di essere

rappresentato nelle strutture pubbliche anche attraverso i propri simboli religiosi<sup>10</sup>; la seconda possibilità è finalizzata al perseguimento di una equiparazione verso il basso (la laicità cosiddetta per sottrazione), in cui l'assenza di qualsiasi simbolo dagli spazi pubblici vale a riaffermare l'imparzialità dello Stato e la parità di trattamento; la terza strada, infine, è quella che rimette alle singole istituzioni scolastiche il compito di bilanciare i diritti della maggioranza con quelli delle minoranze, scegliendo di volta in volta se procedere all'esposizione del crocefisso (ed eventualmente di altri simboli)<sup>11</sup>.

Il Tar veneto indica una quarta opzione, quella per cui il contenuto della laicità dello Stato è dettato dal riferimento alla tradizione del cristianesimo: il pluralismo tra le varie opzioni religiose è sostituito dal naturale pluralismo del cristianesimo e la neutralità dello Stato evapora a fronte dei valori storici, culturali ed identitari che i simboli di quella confessione sono capaci di esprimere. Non si avvede il giudice amministrativo che così ragionando non si sta più operando un bilanciamento tra diversi interessi, non si sta più valutando la compatibilità tra presenza di un simbolo religioso e principio di laicità, ma si sta definitivamente svuotando di significato il suddetto principio, che a questo punto potrebbe tollerare qualsiasi privilegio, qualsiasi riconoscimento pubblico e differenziato del cristianesimo, qualsiasi sovrapposizione tra sfera religiosa (purché buona, ovvero cristiana) e sfera temporale.

A fronte di ciò è bene ribadire che la neutralità dello stato è compromessa dall'esposizione sulle pareti di un luogo pubblico del simbolo di una qualsiasi parte, che per quanto la si voglia declinare come parte inclusiva, parte occidentale o parte storica sempre parte rimane. E, con tutto il rispetto dovuto ad ogni sentenza, non può miracolosamente diventare totalità per mezzo di un provvedimento giudiziario.

---

<sup>10</sup> Strada che, comunque, non riscuote, almeno con riferimento al caso specifico di nostro di nostro interesse, particolari consensi in dottrina. Per una posizione favorevole si veda C. Panzera, *"Juristen böse Christen"? Crocefisso e scuole pubbliche: una soluzione mite*, in *La laicità crocefissa*, cit., p. 257. Si dichiarano, invece, esplicitamente contrari a questa costruzione teorica S. Lariccia, *op. cit.*, p. 187; F. Rimoli, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce ...*, in *Associazione dei costituzionalisti.it*, p. 6.

<sup>11</sup> Cfr. S. Ceccanti, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocefissa*, cit., p. 21.